



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 16 MAGGIO 2014

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **16,15** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VITOLO	Rosario	x	
VILLARI	Eliana	x	
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco		x

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica .

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando che TASI è la componente della Imposta Comunale degli Immobili posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali. Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, e l'aliquota applicata del Comune per l'anno d'imposta 2014 è pari al 2 per mille, e che non sono state previste riduzioni o agevolazioni per i contribuenti. Infine precisa che la somma incassata dall'Ente non deve coprire l'intero costo dei servizi erogati, né è indicata dalla legge una percentuale minima di copertura.

Il Consigliere Ronga evidenzia che nel regolamento sono stati indicati i servizi indivisibili ma non i costi dei relativi servizi.

Il Vice Sindaco Vitolo fa presente che la quantificazione dei relativi servizi indivisibili risulta dal bilancio e che in ogni caso non è prevista da parte della legge una percentuale minima di copertura.

L'Assessore Pastore fa presente che i costi dei servizi variano ogni anno e, pertanto, vanno quantificati annualmente.

Terminati gli interventi, il Sindaco sottopone ai voti la proposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale è composta da:

- IMU componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- TASI componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
- TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013 inerenti la TASI:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del DL 201/2011 convertito in Legge n.214/2011, detrazioni d'imposta o ulteriori misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato art. 13 del D.L. 201/2011.

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO di non prevedere nessun tipo di riduzioni e agevolazioni ai fini TASI così come consentito dal comma 679, comma 1 della L. 147/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC precedentemente approvato nell'odierna seduta consiliare;

TENUTO CONTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Visto l'art. 27, comma 8, della L. 448/2011 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economie e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Presenti n. 6

Assenti n.1 (Plaitano)

Con Voti Favorevoli UNANIMI.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di DETERMINARE, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) la seguente aliquota per l'anno d'imposta 2014:
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 2 per mille (0,2%)
- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata alla 10,6 per mille ed a altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 4) Di non applicare per l'anno 2014 nessuna delle riduzioni e agevolazioni previste in materia di TASI dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale.
- 5) Di dare atto che le tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014.
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento IUC approvato nella seduta odierna con precedente atto.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: Bilancio di previsione 2014 – Approvazione Aliquota TASI 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 13.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 13.05.2014

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno **22.05.2014** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
